

Procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2022-2024 di Sport e salute S.p.A.

Capitolato prestazionale

INDICE

1. OGGETTO DEL SERVIZIO	3
2. IMPORTO DEL CONTRATTO	3
3. DURATA DELL'APPALTO.....	3
4. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI.....	4
5. COMPOSIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO	5
6. DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	6
7. PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI	6
8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.....	6
9. FATTURAZIONE E PAGAMENTI	6
10. PENALITÀ	6
11. REVOCA PER GIUSTA CAUSA	7
12. DIMISSIONI	7
13. RISOLUZIONE CONSENSUALE	7
14. SOSPENSIONE DEL SERVIZIO	7
15. DIVIETO DI SUBAPPALTO.....	7
16. POLIZZA ASSICURATIVA	8
17. ULTERIORI NOTE.....	8

1. Oggetto del servizio

Il servizio ha per oggetto la revisione legale dei bilanci d'esercizio di Sport e salute S.p.A. (d'ora in poi anche solo "Società"), ai sensi di quanto prescritto dall'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

In particolare le attività oggetto del presente servizio saranno le seguenti:

- a) la revisione legale dei conti al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024 della Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409 bis e dell'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010;
- b) l'attività di verifica prevista dall'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010.

L'attività di revisione legale comporterà pertanto la verifica:

- che il bilancio d'esercizio della Società sia conforme alle norme che ne disciplinano la redazione e rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria ed il risultato economico dell'esercizio;
- nel corso dell'esercizio, della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili della Società.

Inoltre, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/2010, la revisione legale comporterà la verifica della coerenza delle relazioni sulla gestione con il bilancio d'esercizio.

Tali verifiche si concluderanno con l'emissione della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 39/2010.

La documentazione relativa agli ultimi 5 bilanci di esercizio della Società, dal 31.12.2016 al 31.12.2020, è disponibile sul sito web www.sportesalute.eu all'indirizzo <https://www.sportesalute.eu/societa-trasparente/bilanci/bilancio.html>

L'attività di revisione legale dei conti deve essere svolta da parte della Società di revisione affidataria dell'incarico (d'ora in poi anche solo "Revisore" o "Fornitore") nell'osservanza delle disposizioni normative in materia, nonché dei principi di riferimento e, in particolare, nel rispetto dell'indipendenza ed obiettività del revisore (v. art. 10 del D.Lgs. 39/2010).

2. Importo del contratto

L'importo complessivo posto a base di gara per una durata contrattuale di 3 anni è di € 130.000,00 + IVA così suddiviso:

- a) € 105.000,00 per la revisione legale dei conti al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024 della Società, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409 bis e dall'art. 14, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 39/2010;
- b) € 25.000,00 per l'attività di verifica prevista dall'art. 14, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 39/2010.

Nel suddetto importo a base di gara devono intendersi comprese tutte le spese e gli oneri necessari, anche se non esplicitamente menzionati nel presente Capitolato, per rendere il servizio completo e conforme in ogni sua parte, con le caratteristiche prestazionali richieste e rispondente a tutte le normative di legge applicabili.

Non potranno essere richiesti dal revisore, nel corso della durata del presente incarico, adeguamenti di prezzo per integrazioni di attività per qualsivoglia introduzione o variazione nelle procedure di revisione o dei principi di revisione e/o contabili nazionali od internazionali, ecc.

3. Durata dell'appalto

Ai sensi dell'art.13, comma 2, del D.Lgs. 39/2010, l'incarico avrà la durata di tre esercizi con riferimento ai bilanci con chiusura al 31 dicembre 2022, 2023 e 2024.

Le verifiche periodiche saranno estese anche al periodo successivo al 31 dicembre 2024 fino alla data di conferimento dell'incarico al soggetto eventualmente subentrante.

Si precisa che l'incarico con il precedente affidatario si concluderà con lo svolgimento delle verifiche periodiche al 31 marzo 2022 e pertanto il conferimento del nuovo incarico dovrà iniziare con le verifiche a far data dal 1 aprile 2022.

4. Modalità di esecuzione dei servizi

Il servizio comprende tutte le attività necessarie per il completo svolgimento delle prestazioni di revisione legale dei conti della Società, di cui al precedente paragrafo 1.

Il revisore dovrà impegnarsi ad eseguire il servizio di revisione legale dei conti in favore della Società facendo riferimento:

- per quanto riguarda il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, interpretate ed integrate dai principi contabili emessi dall'Organismo Italiano di Contabilità ("OIC");
- per quanto riguarda i principi di revisione applicati per lo svolgimento della revisione contabile del bilancio d'esercizio, ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) elaborati ai sensi dell'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 39/2010 (d'ora in poi anche solo "ISA Italia" o "principi di revisione di riferimento").

La revisione contabile dovrà essere svolta con riferimento agli schemi di stato patrimoniale, di conto economico e di rendiconto finanziario ed alla nota integrativa, che costituiscono il bilancio d'esercizio, redatti secondo il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile ed approvati dal competente organo di amministrazione della Società.

I principi di revisione di riferimento richiedono al revisore di acquisire, come base per il proprio giudizio, una ragionevole sicurezza che il bilancio d'esercizio nel suo complesso non contenga errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Una ragionevole sicurezza non corrisponde ad un livello di sicurezza assoluto in quanto nella revisione contabile esistono limiti intrinseci che rendono di natura persuasiva, piuttosto che conclusiva, la maggior parte degli elementi probativi dai quali il revisore trae le sue conclusioni e sui quali basa il proprio giudizio.

La revisione contabile comporta lo svolgimento di procedure volte ad acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati, anche attraverso verifiche a campione, a supporto degli importi e delle informazioni contenuti nel bilancio d'esercizio.

Le procedure scelte dipendono dal giudizio professionale del revisore, inclusa la valutazione dei rischi di errori significativi nel bilancio d'esercizio e consolidato dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Nell'effettuare tali valutazioni del rischio, il revisore considera il controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio della Società al fine di identificare le tipologie di errori potenziali e i fattori che incidono sui rischi di errori significativi, nonché a determinare la natura, la tempistica e l'estensione delle procedure conseguenti.

La comprensione del controllo interno non riguarda tutte le procedure di controllo aziendale, ma soltanto quella parte di controllo interno relativo alla redazione del bilancio d'esercizio della Società: tale comprensione non viene pertanto acquisita al fine di esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno, né nelle sue componenti né nella sua globalità.

La revisione contabile comprende altresì la valutazione dell'appropriatezza dei principi contabili adottati, della ragionevolezza delle stime contabili effettuate dagli Amministratori, nonché la valutazione della presentazione del bilancio d'esercizio nel suo complesso.

L'espressione del giudizio sul bilancio d'esercizio nel suo complesso non comporta un giudizio sulle singole voci e/o sulle singole informazioni in essi contenute.

I principi di revisione di riferimento contengono regole per l'applicazione del concetto di significatività nella fase di pianificazione, nello svolgimento della revisione contabile nonché nella valutazione

dell'effetto sulla revisione contabile degli errori identificati e dell'effetto sul bilancio d'esercizio degli eventuali errori non corretti.

In generale gli errori, incluse le omissioni, sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, influenzino le decisioni economiche prese dagli utilizzatori del bilancio.

I giudizi sulla significatività sono formulati dal revisore alla luce delle circostanze contingenti e sono influenzati dalla percezione delle necessità di informazioni finanziarie degli utilizzatori del bilancio, nonché dall'entità e dalla natura dell'errore, o da una combinazione di entrambe.

Il revisore non è responsabile dell'individuazione degli errori che non siano significativi per il bilancio d'esercizio nel suo complesso.

Resta inteso che, nel corso di ciascun anno di esercizio, la Società si riserva la facoltà di eseguire, con ogni mezzo, i controlli e le verifiche al fine di accertare la rispondenza alle prescrizioni tecniche e del contratto. Qualora al termine delle verifiche fossero rilevate inadempienze ed omissioni relative al contenuto degli elaborati, la Società potrà richiedere il completamento degli stessi e/o la risoluzione del contratto.

5. Composizione del gruppo di lavoro

Il Gruppo di lavoro dovrà essere composto al minimo dalle seguenti figure professionali: Socio/Procuratore responsabile, Manager/Dirigente, Senior/Revisore Esperto, Assistente.

Il mix professionale del gruppo di lavoro offerto, espresso in termini percentuali di ore offerte, dovrà rispettare i seguenti range percentuali:

- a) socio Min 5% - Max 10%
- b) dirigente Min 15% - Max 20%
- c) revisore esperto Min 30% - Max 50%
- d) assistente [100% - a) - b) - c)]

Il Fornitore per ogni anno oggetto di revisione legale è tenuto a tramettere al Committente una consuntivazione firmata dal Socio/Procuratore responsabile attestante le ore dedicate all'attività di revisione suddivisa per figura professionale impiegata e complessivo mix.

Ore e mix dovranno rispettare quanto indicato in sede di offerta tecnica.

Il revisore si obbliga, nel corso dell'intero periodo di esecuzione del servizio, a mantenere la medesima composizione del Gruppo di Lavoro, sia in termini di nominativi che di qualifiche professionali, rispetto a quella originariamente indicata in sede di gara.

Qualora il revisore, durante lo svolgimento delle prestazioni dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del Gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica, motivata richiesta, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intende proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Detta richiesta dovrà essere approvata dalla Società. Gli eventuali nuovi componenti dovranno avere requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire. In tal caso dovrà essere fornita la documentazione comprovante il possesso di detti requisiti.

La Società si riserva la facoltà di esprimere un giudizio quali - quantitativo sulle attività svolte dal Gruppo di Lavoro.

Qualora la Società riscontri una non conformità con i propri standard qualitativi potrà richiedere al revisore la sostituzione di uno o più membri del Gruppo di Lavoro dandone motivazione.

Il revisore dovrà impegnarsi formalmente e per tutta la durata dell'incarico a non porre in essere comportamenti in violazione degli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 39/2010, del Codice Civile, e della vigente normativa in materia e che comunque possano compromettere il requisito dell'indipendenza nel corso dello svolgimento dell'incarico. Tali divieti, che riguardano anche le Società afferenti all'organizzazione del revisore, si intendono recepiti nel rapporto contrattuale che abbia ad instaurarsi, qualora venga conferito l'incarico di revisione.

6. Dichiarazione di assenza di conflitto di interessi

Ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara il revisore affidatario dell'incarico dovrà attestare, con la sottoscrizione del Contratto, una dichiarazione sotto la propria responsabilità che non sussistano specifici conflitti rispetto ad altri incarichi ricoperti nell'ambito di Sport e salute, Coninet, Parco sportivo del Foro Italico, Federazioni Sportive Nazionali e CONI.

7. Proprietà degli elaborati

Le relazioni sul bilancio d'esercizio dovranno essere emesse dal revisore ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, in conformità con i principi di revisione di riferimento e con le direttive eventualmente emanate dagli organismi professionali in materia.

La versione definitiva ed ufficiale delle relazioni emesse dal revisore sarà quella firmata in originale dallo stesso revisore.

Il revisore non sarà responsabile per errori o inaccurately esistenti in qualsiasi riproduzione effettuata dalla Società.

Le relazioni emesse dal revisore non potranno essere dallo stesso riprodotte o utilizzate disgiuntamente dal bilancio d'esercizio e dal bilancio consolidato a cui si riferiscono.

Le carte di lavoro, in formato cartaceo e/o elettronico, preparate ovvero acquisite dal revisore a supporto dell'attività di revisione legale dei conti sono di proprietà del revisore stesso e tutte le informazioni in esse contenute saranno coperte dall'obbligo di riservatezza e dal segreto professionale (di cui all'art. 9-bis, del D.Lgs. 39/2010).

Il revisore potrà accedere alle strutture ed ai documenti della Società per quanto necessario ed opportuno all'esecuzione del proprio incarico.

8. Responsabile del procedimento

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione (nonché Direttore dell'esecuzione) del contratto sarà il Dott. Fabrizio Raymondi, nella sua qualità di Responsabile della Direzione Amministrazione Finanza e Controllo Finanziamenti agli Organismi Sportivi.

9. Fatturazione e Pagamenti

Per quanto attiene l'attività di verifica prevista dalla lettera b) del 1° comma dell'art. 14 del D.Lgs. 39/2010, la fatturazione degli onorari avverrà trimestralmente e sarà successiva alla prestazione del servizio di verifica trimestrale.

Per quanto attiene l'attività di revisione legale dei conti, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2409 bis e dalla lettera a) del 1° comma dell'art. 14 D.Lgs 39/2010, la fatturazione degli onorari avverrà come di seguito:

- per il 25% all'inizio dell'attività;
- per il 50% nel corso della fase della revisione svolta dopo la chiusura dell'esercizio;
- per il restante 25% all'avvenuto completamento del lavoro.

I pagamenti saranno effettuati dalla Società entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento delle relative fatture.

Maggiori dettagli sono riportati nello Schema di contratto.

10. Penalità

La realizzazione del servizio richiesto deve essere completata nei tempi indicati nelle leggi vigenti disciplinanti le scadenze collegate al servizio medesimo.

Ove le attività, tenuto conto della natura dei principali servizi oggetto del presente contratto, ossia la revisione legale dei conti, per la quale è richiesta l'indipendenza e l'obiettività del revisore ed i cui termini e modalità di svolgimento dell'attività stessa sono disciplinati da leggi, regolamenti e principi di revisione, non dovessero essere espletate nel rispetto dei termini di legge di cui sopra, ferma restando l'indipendenza e l'obiettività del revisore, la Società applicherà una penale pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo.

Maggiori dettagli sono riportati nello Schema di contratto.

11. Revoca per giusta causa

L'incarico potrà essere revocato soltanto per giusta causa.

Le divergenze di opinione in merito ad un trattamento contabile o a procedure di revisione non costituiscono giusta causa.

In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore e sentito l'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore.

Costituiscono giusta causa di revoca le fattispecie indicate all'art. 4 del D.M. 261/2012, laddove applicabili alla Società.

12. Dimissioni

Costituiscono circostanze idonee a motivare le fattispecie indicate all'art. 5 del D.M. 261/2012, laddove applicabili alla Società.

13. Risoluzione consensuale

Il revisore e la Società possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione, purché sia garantita la continuità dell'attività di revisione legale. L'Assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore legale e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, delibera la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano ad essere esercitate dal medesimo revisore fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.

14. Sospensione del servizio

In nessun caso, neanche nell'ipotesi di contestazioni o in pendenza di giudizio, il revisore può sospendere di sua iniziativa l'esecuzione del servizio.

In caso di arbitraria sospensione anche di un solo servizio da parte del revisore, la Società, oltre all'eventuale applicazione delle penali, provvederà contestualmente a trattenere un importo pari a € 500,00 (cinquecento/00) per ogni giornata lavorativa o frazione di giornata lavorativa corrispondente al periodo di arbitraria sospensione.

Ove lo ritenga opportuno, la Società potrà procedere all'esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando al revisore la spesa eccedente gli importi trattenuti, salva ogni altra ragione od azione.

La sospensione non autorizzata delle attività costituisce, in ogni caso, valido motivo di risoluzione del contratto. Più precisamente, qualora l'arbitraria sospensione del servizio dovesse protrarsi per un periodo continuativo superiore a 5 giorni lavorativi, la Società ha piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.

15. Divieto di subappalto

È vietato il subappalto delle attività in considerazione della natura strettamente fiduciaria del servizio, ad eccezione delle sole attività di supporto alla revisione.

Resta tuttavia inteso che, a seconda delle circostanze, il revisore potrà avvalersi della collaborazione di specialisti in specifiche discipline (per esempio: specialisti IT, fiscalisti, specialisti in materia di strumenti finanziari e di valutazione, ecc.).

Resta inteso che, in ogni caso, il revisore rimarrà l'unico ed esclusivo responsabile nei confronti della Società per le prestazioni svolte da tali soggetti.

16. Polizza assicurativa

Per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività lavorativa, il revisore deve essere in possesso di una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di Lavoro (R.C.T./O) nonché di una polizza di Responsabilità Civile Professionale.

17. Ulteriori note

Per ogni informazione relativa a contenuto, termini e modalità di presentazione delle offerte, dovrà farsi riferimento alle indicazioni contenute nella Lettera di invito.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si applicano le disposizioni contenute nella vigente normativa.

[FINE DEL DOCUMENTO]